



Agli iscritti ODAF prov. di Bari

*Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari*

Prot. n. 120

IL PROFESSIONISTA PAGA L'IRAP?

COMINCIAMO CON IL DIRE CHE COS'E' L'IRAP E QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER LA SUA APPLICAZIONE

L'IRAP è L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA PAGA IL CONTRIBUENTE CHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA' SI AVVALE DI UNA STRUTTURA AUTONOMA, ORGANIZZATA ED IMPIEGA BENI STRUMENTALI ECCEDENTI IL MINIMO INDISPENSABILE .

NEL CASO DI UN'IMPRESA QUINDI L'INDIVIDUAZIONE DI UNA STRUTTURA AUTONOMA ED ORGANIZZATA E' DECISAMENTE PIU' SEMPLICE MA QUANDO SI PARLA DI PROFESSIONISTA COSA ACCADE?

COSA SI INTENDE PER STRUTTURA ORGANIZZATA?

COME SI PUO' INDIVIDUARE IL VALORE DEI BENI STRUMENTALI ECCEDENTI IL MINIMO INDISPENSABILE?

UNO STUDIO PROFESSIONALE E' EQUIPARABILE AD UNA STRUTTURA AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA A CUI FA RIFERIMENTO LA NORMATIVA IRAP?

ECCO CHE GIUNGONO IN AIUTO SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DI COMMISSIONI TRIBUTARIE IN FAVORE DELLA **NON** ASSOGGETTABILITA' ALL'IRAP DA PARTE DEL PROFESSIONISTA.

DI CONTRO PERO' SI E' ANCORA IN ATTESA DI NORME PIU' CHIARE E DEFINITE PERCHE' ALLO STATO ATTUALE NULLA DI FATTO E' CERTO, COSI' COME SI PUO' EVINCERE DALLA TABELLA IN COPIA ALLEGATA PUBBLICATA SUL SOLE 24 ORE IL 13/10/2014, CHE RIASSUME UN PO' GLI ORIENTAMENTI SEGUITI, RICCHI DI FORTI CONTRADDIZIONI.

SI RIPORTANO DI SEGUITO STRALCI DI ALCUNE SENTENZE RIFERITE A 3 CASI BEN DISTINTI PROPRIO PERCHE' IL LETTORE ABBAIA BEN PRESENTE LA VARIETA' DI SITUAZIONI CHE POSSONO PRESENTARSI :

1° CASO SENTENZA DEL 2013 : PRINCIPIO generale DELL'ORGANIZZAZIONE

2° CASO SENTENZA 2014: PROFESSIONISTA CHE SVOLGE L'ATTIVITA' CIO STRUTTURE DI ALTRI

3° CASO SENTENZA 2014: PROFESSIONISTA CHE SI AVVALE DI COLLABORATORI RETRIBUITI



Or.D.A.F. prov. di Bari

PRINCIPIO GENERALE

1) Nell'esercizio delle professioni intellettuali, in via di principio, non è configurabile l'esistenza di un'organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'intervento del professionista e che possa giustificare l'assoggettabilità a Irap. È quanto si evince dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 22 aprile 2013 n. 238/1/13.

2) In questi ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il concetto in base al quale non sono soggetti all'imposta i proventi percepiti come compenso per le attività dei professionisti svolte all'interno di una struttura da altri organizzata.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21150 dell'8 ottobre 2014 si è espressa sull'applicazione dell'Irap qualora l'attività del professionista sia esercitata presso studio di terzi.

In particolare, è stata esclusa l'applicabilità dell'Irap nel caso di attività non autonomamente organizzate in quanto il presupposto impositivo ricorre qualora il contribuente:

- 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- 2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione.

Pertanto, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi del professionista, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi.

PRATICANTI RETRIBUITI

3) Con la sentenza n. 20907 del 3 ottobre 2014 si è pronunciata in riferimento al caso in cui il professionista nell'esercizio della sua attività si avvalga di praticanti retribuiti.

la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione e legittimo il prelievo dell'Irap sulla base di spese per prestazioni di lavoro dipendente per collaboratori e di compensi comunque elargiti a terzi, ritenuti tali da rappresentare un *quid pluris* rispetto all'attività professionale.

Alla luce di quanto esposto, come ci si orienta ?

Fatti salvi pochi principi che sembrano essere ben delineati, bisogna assolutamente valutare i singoli casi per non cadere in errori interpretativi.

Si allega TABELLA PUBBLICATA SUL SOLE 24 ORE 13/10/2014

Viale J. F. Kennedy, 86
70124 Bari
Tel e Fax 080/5614487
P. IVA 80010020727


IL PRESIDENTE
Dott. Oronzo A. Milillo
AGRONOMO